



COMUNE DI FOLIGNO

AREA ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

***REGOLAMENTO COMUNALE
IN MATERIA
DI COMPENSI PROFESSIONALI
AI PROCURATORI LEGALI
DELL'ENTE***

Approvato con deliberazione G.C. n. 437 del 1° ottobre 2002



1. Il presente regolamento disciplina le modalità di corresponsione dei compensi professionali dovuti, a seguito di sentenza favorevole all'ente, secondo i principi di cui al R.D. 27/11/1933 n. 1578, a favore dei soggetti iscritti all'elenco aggiunto degli avvocati con esercizio limitato alle cause ed agli affari inerenti l'Ufficio cui sono addetti, nonché la correlazione tra tali compensi professionali e la retribuzione di risultato di cui all'art. 10 del CCNL del 31/03/1999.
2. Le risorse di cui all'art. 27 del CCNL del 14/09/2000, relative ai compensi per onorari e funzioni dell'avvocatura, sono vincolate a favore dei soggetti che hanno effettivamente reso le relative prestazioni. Il finanziamento viene reperito attraverso l'istituzione di un apposito capitolo del bilancio di previsione dell'Ente.
3. La corresponsione dei compensi professionali di cui al citato art. 27 è dovuta, a decorrere dal 1° gennaio 2001, per le cause conclusesi con sentenza favorevole all'Ente ed avviene sulla base di apposita nota redatta dal professionista secondo le aliquote medie stabilite dalla tariffa professionale forense vigente con riferimento al valore delle controversie e al grado dell'autorità chiamata a conoscere.
4. La predetta corresponsione è esclusa per quei compensi professionali liquidati ed effettivamente riscossi a carico dell'altra parte soccombente a seguito di statuizione giudiziale di condanna e già corrisposti al legale dell'Ente ai sensi e per gli effetti del previgente art. 69 del D.P.R. 268/87.
5. I compensi previsti dal precedente punto 3 vengono erogati per tutte le attività di assistenza, difesa e rappresentanza nell'ambito di azioni giudiziali, compresi i giudizi cautelari, davanti a qualsiasi autorità giurisdizionale, anche arbitrale, ed in qualunque grado, conclusesi favorevolmente per il Comune di Foligno con la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese giudiziali o con la compensazione delle spese fra le parti ovvero per rinuncia, cancellazione dal ruolo, rigetto dell'istanza cautelare, rinvio della stessa al merito, cessazione della materia del contendere a spese compensate, sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere, estinzione del giudizio. Nel caso di esito parzialmente favorevole l'erogazione è limitata alle questioni decise con esito positivo per l'Ente.
6. L'erogazione ai dipendenti professionisti legali dei compensi stabiliti dal R.D.



27/11/1933 n. 1578 per diritti ed onorari relativi alle controversie definitivamente concluse con la soccombenza della parte avversa e con la condanna di quest'ultima al pagamento degli onorari professionali nei confronti dell'Amministrazione vittoriosa avviene all'esito del giudizio nella misura liquidata dal Giudice, ancorché i relativi compensi non siano stati ancora effettivamente recuperati a carico della parte soccombente.

7. All'esito di ogni giudizio, il dipendente professionista legale interessato trasmette al Dirigente competente, con una relazione finale, la sentenza e/o ordinanza favorevole e la nota relativa a diritti ed onorari spettanti, redatta in conformità al precedente punto 3 e la cui congruità viene attestata dal Dirigente cui è affidato il servizio Contenzioso. Il Dirigente responsabile dei servizi di gestione del personale predispone il conseguente atto di liquidazione ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs.vo n. 267/2000.
8. La corresponsione dei compensi professionali dovuti a favore dei legali dipendenti di cui al presente regolamento non esclude il contemporaneo affidamento ai medesimi soggetti delle posizioni organizzative di cui all'art. 10 del CCNL del 31/03/1999, qualora l'incarico conferito abbia per oggetto anche la responsabilità di servizi e/o di procedimenti diversi da quelli di carattere giudiziale.
9. Per i compensi professionali maturati nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2001 e la data di approvazione del presente regolamento, vengono applicate le aliquote minime stabilite dalla tariffa professionale forense vigente con riferimento al valore delle controversie e al grado dell'autorità chiamata a conoscere.
10. Gli incarichi che danno luogo all'erogazione dei compensi professionali previsti dal presente regolamento vengono affidati con provvedimento del Dirigente responsabile del servizio Contenzioso, con criterio di rotazione fra i dipendenti abilitati all'esercizio della professione forense, purché siano ricompresi nell'ambito delle mansioni di competenza del profilo professionale di inquadramento. Dovrà inoltre tenersi conto del carico di lavoro individuale e della specificità e complessità delle vertenze.

* * *